



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2014, n. 2461

Approvazione convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore da parte dei soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. 37/2014 e piano tariffario.

Assente l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. Contratti e Affari legali, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

- nel quadro normativo del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, 23 giugno 2014, n. 89 avente titolo: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", rilevano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che rendono più efficienti e razionali le procedure di spesa relative all'acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti, ai fini della loro aggregazione, anche con il ricorso all'ampliamento delle attività delle centrali di committenza;
- a tal fine, l'articolo 9, comma 5, prevede la possibilità per le Regioni di designare un soggetto aggregatore regionale e una centrale di committenza;
- in attuazione di tale disposizione normativa, la Regione Puglia ha designato con L.R. n. 37 del 1.8.2014 la società in house InnovaPuglia S.p.a. "soggetto aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del decreto Legislativo n. 163/2006";
- l'art. 20, comma 5, della suddetta legge regionale prevede che "il soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:
  - a) enti e agenzie regionali;
  - b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni associazioni;
  - c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all'art. 32 del d.lgs. 163/2006";
- il successivo comma 6 dell'art. 20 in riferimento prevede, inoltre, che la Regione, con deliberazione di Giunta, disciplini le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative usufruiscono delle attività del Soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 4, approvi lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individui le modalità di copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore;
- le attività istruttorie e di analisi propedeutiche all'adozione della deliberazione di cui al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale in questione siano svolte, in raccordo con il Soggetto aggregatore, da una competente struttura regionale, individuata con atto di alta organizzazione, in applicazione dell'art. 42, comma 2 lett. h), dello Statuto della Regione Puglia e dell'art. 59 della L.R. n. 1/2004;

Ciò premesso, la Giunta regionale, con delibera n. 2356 del 18/11/2014 ha istituito, all'interno dell'Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione, il Servizio Programmazione Acquisti, al quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 37/2014.

Il suddetto Servizio, nel dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, ha redatto, in raccordo con il Soggetto aggregatore, uno schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il medesimo Soggetto aggregatore e i soggetti di cui al citato comma 5.

Inoltre, il Servizio Programmazione Acquisti, in sede di prima determinazione delle tariffe, come previsto ai sensi dell'art. 20, comma 6, della L.R. n. 37/2014, ha elaborato un piano tariffario.

Le tariffe previste nel suddetto piano, quantificate in ragione delle stime effettuate dalla società in house InnovaPuglia S.p.a., concorrono alla parziale copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, atteso che i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 37/2014, che hanno la facoltà di ricorrere ai servizi del Soggetto aggregatore, sosterranno soltanto i costi della formazione, della eventuale assistenza on site e quelli inerenti i servizi per le attività di stazione unica appaltante.

Le tariffe in questione sono rivolte, in analogia a quanto disposto da altre centrali di acquisto, anche agli operatori economici aggiudicatari di procedure di gare indette dagli Enti aderenti al servizio telematico EmPULIA, gestito dalla società in house InnovaPuglia S.p.a., nonché di Convenzioni, Accordi quadro e Sistemi dinamici di acquisizione conclusi dal Soggetto aggregatore.

E' utile a tal proposito - evidenziare che, essendo le strutture regionali e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale tenute, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge in riferimento, a ricorrere al Soggetto aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, le spese e i costi di funzionamento, al netto degli introiti rivenienti dall'applicazione delle suddette tariffe e della risorse di cui all'art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014 (a partire dal 2015), saranno finanziati con fondi a valere sul bilancio regionale autonomo e con i fondi rivenienti dal Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale (DIEF).

L'assessore relatore propone, pertanto, di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto ed il piano tariffario per l'utilizzo dei servizi resi dal Soggetto aggregatore.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

I corrispettivi derivanti dall'applicazione del piano tariffario saranno acquisiti sul capitolo di entrata n. 3310000 nell'ambito dell'U.P.B. 03.03.01 denominato "Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione".

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) della L.R. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'AP "Contratti e Affari legali" e dal

Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

- di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Soggetto aggregatore (società in house InnovaPuglia S.p.a.) e i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 37/2014, allegato sub lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Piano tariffario, di cui all'art. 20, comma 6, della L.R. n. 37/2014, allegato sub lettera B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del Piano tariffario sul Portale EmPULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it));
- di riservarsi di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di convenzione in questione e di aggiornare periodicamente il Piano tariffario sulla base dell'istruttoria e dell'analisi propedeutica da parte del Servizio Programmazione Acquisti, in raccordo con il Soggetto aggregatore;
- di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente